Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Martedì, 3 marzo 1931 - Anno IX** **Numero 51**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. l'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1931, n. 142.

Concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di conferire maggiore efficacia alle disposizioni della legge predetta concernenti la concessione di mutui ai danneggiati da quel terremoto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » è autorizzato a concedere mutui ipotecari ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, ai sensi e nei limiti del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, costituendo una speciale Sezione autonoma, al cui riconoscimento sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Gli Istituti di credito previsti dall'art. 9 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, sono autorizzati a fornire al « Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » o alla sua Sezione autonoma, i fondi necessari, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli Istituti predetti divengono partecipanti della Sezione autonoma del Consorzio, in quanto non facciano già parte del Consorzio istesso.

Art. 3.

L'ipoteca di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, è anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico quando il mutuo serve per riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati rurali.

Art. 4.

A tutti gli effetti, di cui al 1° comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, la documentazione a corredo delle domande di mutuo per la dimostrazione del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, dell'area nuova, nel caso di costruzione su area diversa, e del fondo rustico, nel caso di fabbricati rurali, sarà fatta con le norme stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3ª, con la modificazione però che la durata del deposito degli atti e quella della affissione del relativo avviso, che l'art. 2 di detta legge stabilisce in giorni 15, vengono ridotte a giorni otto.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000 resta ferma, agli effetti di cui sopra, la sola documentazione di cui al comma 3° dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, la quale documentazione, non deve essere integrata da alcuna formalità di pubblicazione.

Art. 5.

Il tasso annuo d'interesse sui mutui non potrà superare il 6 %. I diritti di commissione spettanti al Consorzio per le spese di gestione e per i rischi eventuali sono fissati nella misura massima di 0,80 ogni 100 lire ad anno.

Art. 6.

Il termine massimo per la durata dei mutui è fissato in anni 30 e l'estinzione avrà luogo con il pagamento di semestralità costanti comprensive di capitale ed interesse.

Art. 7.

Alle operazioni di mutuo si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme del presente Regio decreto-legge, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti gli Istituti di credito fondiario e i Consorzi per la concessione di mutui ai danneggiati da terremoti, comprese quelle riguardanti esenzioni e agevolazioni fiscali.

Art. 8.

Viene estesa, ai mutui ai danneggiati del terremoto del 30 ottobre 1930, la disposizione dell'art. 21 della legge 22 di-

cembre 1905, n. 592, che riduce a metà gli onorari stabiliti dalle tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 del presente decreto, sono anche applicabili ai mutui per i danneggiati dal terremoto del Vulture di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ed emanare, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, e sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 122. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1931.
Norme per l'importazione a dazio ridotto di rame in pani e in rottami destinato alla fabbricazione di leghe con lo zinco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1347, che ammette a dazio ridotto di L. 2 al quintale il rame in pani ed in rottami, destinato alla fabbricazione delle leghe nelle quali sia contenuto zinco in proporzione ponderale di 30 per cento o più, e rame in proporzione ponderale non inferiore a 50 per cento;

Determina:

Art. 1.

L'importazione a dazio ridotto di L. 2 al quintale del rame in pani e in rottami destinato alla fabbricazione delle leghe nelle quali sia contenuto zinco in proporzione ponderale di 30 per cento o più e rame in proporzione ponderale non inferiore a 50 per cento, è concessa dai direttori superiori delle dogane alle ditte che, con certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia, dimostrino di occuparsi della fabbricazione delle leghe suddette.

Art. 2.

La concessione è subordinata all'indicazione, nella dichiarazione di importazione, del nome del destinatario e della ubicazione dello stabilimento nel quale dovrà effettuarsi la lavorazione ed all'obbligazione, firmata dallo stesso destinatario, da farsi sulla dichiarazione stessa od a parte, che il rame sarà impiegato nella fabbricazione delle leghe con lo zinco nelle proporzioni indicate dal precedente art. 1.

Art. 3.

Il rame in pani o in rottami, ammesso a dazio ridotto, dovrà essere assunto in carico nello stabilimento in apposito registro di lavorazione, vistato dalla dogana competente per giurisdizione in ogni foglio, e dal quale registro dovranno anche risultare le quantità di rame a mano a mano impiegate nella fabbricazione delle leghe delle quali si tratta, nonchè le quantità di leghe ottenute ed il loro esito.

La dogana che accorda la importazione a dazio ridotto del rame dovrà di ogni introduzione, dare sollecita comunicazione a quella nella giurisdizione della quale si trova lo stabilimento destinatario, ai fini dei riscontri da effettuarsi con saltuari sopraluoghi, a spese del fabbricante, anche a mezzo della Regia guardia di finanza, per accertarsi della regolare tenuta del registro suddetto.

In occasione dei sopraluoghi di che al precedente comma, sarà proceduto anche al prelevamento di campioni delle leghe ottenute col rame di cui sopra, per sottoporli all'esame del Laboratorio chimico allo scopo di stabilire che le leghe stesse sono formate di rame e di zinco nelle volute proporzioni.

Art. 4.

Sui quantitativi di rame importato a dazio ridotto che risultino comunque impiegati in usi diversi da quelli previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1347, sarà dovuta la differenza fra il dazio proprio del rame in pani e rottami e quello ridotto, senza pregiudizio delle penalità che si rendessero applicabili ai sensi della legge doganale.

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1931.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, contenente norme

per la rispedizione dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Vista la legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale si rendono esecutivi atti internazionali stipulati a Berna fra l'Italia e altri Stati, il 23 ottobre 1923;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 con il quale fu estesa all'esportazione delle patate l'uso del marchio nazionale ed emanate le norme speciali tecniche per tale esportazione;

Visti i decreti Ministeriali 18 luglio 1930 e 31 ottobre 1930 con i quali furono prorogate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, stabilite con il decreto Ministeriale succitato;

Considerata l'opportunità di modificare le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle patate.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

Art. 2.

Requisiti dei tuberi.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti e privi di germogli. È vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti o che presentino rosicchiature o lesioni di qualunque genere.

Per tuberi sani si intendono quelli che sulla superficie esterna non presentano macchie, traccie di marciume o altri difetti che ne pregiudichino l'apparenza o siano indici di non commestibilità. Per il prodotto fresco le screpolature e la discontinuità della buccia e le alterazioni di colore che ne derivano non costituiscono difetto.

Per tuberi puliti si intendono quelli esenti da sabbia, da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Art. 3.

Uniformità di tipo dei tuberi.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;
e) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 4.

Pesi minimi dei tuberi e relativi periodi di decorrenza.

I pesi minimi dei tuberi sono stabiliti per le varie regioni come segue:

Sicilia e Calabria:

dal 10 aprile al 20 maggio	grammi	20
dal 21 maggio al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione .	»	30

Campania e Puglie:

dal 15 aprile al 20 maggio	grammi	20
dal 21 maggio al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione .	»	30

Toscana ed Emilia:

dal 10 maggio al 5 giugno	grammi	20
dal 6 giugno al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione .	»	30

Altre regioni:

dal 20 maggio al 5 giugno	grammi	20
dal 6 giugno al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione .	»	30

Dal 15 marzo fino alla prima data come sopra stabilita per le singole regioni, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione di patate di peso inferiore ai 20 grammi.

Dalla prima data stabilita per ogni singola regione nel comma primo del presente articolo e fino all'esaurimento della produzione, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione in Francia di partite di « patate piccole ». Per « patate piccole » si intendono le patate aventi un peso unitario compreso fra i grammi 15 e il peso minimo, stabilito per le varie regioni e per i periodi indicati nel precitato comma primo, aumentato di 2 grammi. Le spedizioni di tali partite devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni francesi. È fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari, con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione, a meno che non si tratti di deviazione di trasporto per stazioni italiane o per altre stazioni francesi. Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi di sposizione in contrasto con le presenti norme.

Dal 1° novembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione, senza alcun limite di peso, di patate cosidette « bisestili » o « di secondo raccolto ».

Ferma sempre la decorrenza al 15 giugno per il peso minimo di 30 grammi, all'inizio di ogni campagna e quando l'andamento stagionale lo esiga, per ogni singola zona può essere modificato, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la data dell'inizio del periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi.

Art. 5.

Imballaggio.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli imballaggi stabiliti per l'esportazione delle patate sono i sacchi e le ceste.

I sacchi devono risultare del peso lordo in partenza di kg. 25 o di kg. 30 o di kg. 50; devono essere nuovi, di juta

o di canapa, asciutti, e della seguente tara minima: grammi 220 per i sacchi da kg. 25, gr. 240 per i sacchi da kg. 30 e di gr. 400 per i sacchi da kg. 50.

Le ceste devono essere pulite, asciutte ed avere requisiti di costruzione e di solidità atti a garantire l'arrivo della merce in buone condizioni.

L'uso delle ceste è obbligatorio nei casi di cui al 2° e 5° comma dell'art. 4.

Per le « patate piccole », se esportate in sacchi, è obbligatorio l'uso del sacco da 25 chili lordi in partenza.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi diversi quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli sopra stabiliti. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente patate per esportazione è fatto obbligo di apporre, in modo indelebile e ben visibile, mediante scritturazione sull'involucro o mediante un cartellino assicurato con spago, piombato, le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale;

b) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice.

Ogni imballaggio deve essere chiuso mediante spago assicurato con un piombo o sigillo metallico, sul quale deve essere impresso da un lato il marchio nazionale e dall'altro il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.

In caso di spedizioni costituite da patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 3, i singoli colli che le compongono devono portare impressa in modo indelebile e ben visibile sull'involucro, o su di un cartellino fortemente assicurato con spago, la sigla:

GL se contengono patate lunghe a pasta gialla;
BL se contengono patate lunghe a pasta bianca;
GT se contengono patate tonde a pasta gialla;
BT se contengono patate tonde a pasta bianca;
VV se contengono patate di tipo diverso da quelli precedenti.

Quando si tratta di « patate piccole » questa dicitura deve essere impressa per esteso, con caratteri indelebili e di almeno 5 centimetri di altezza, all'esterno dell'imballaggio.

Le sigle e la dicitura « patate piccole » devono figurare anche sui documenti di spedizione, insieme con la indicazione del numero di colli contenenti patate di ogni singolo tipo.

La dicitura « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto » deve essere posta sui documenti di spedizione, sempre insieme con la indicazione del numero dei colli.

Le indicazioni di cui ai comma precedenti sono anche obbligatorie, quando si tratti di spedizioni miste di patate e di altri prodotti, agli effetti della dichiarazione di qualità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 7.

Tolleranze.

In ogni imballaggio contenente patate per esportazione è tollerata la presenza, in misura non superiore al 3 % in peso, complessivamente, di: terra aderente o frammischiata ai tuberi o altre sostanze estranee: tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi; tuberi di peso unitario inferiore di non più di 5 grammi ai pesi minimi stabiliti all'art. 4 per i rispettivi periodi di decorrenza. La presenza di terra e di altre sostanze estranee non deve comunque superare l'1 % in peso.

Art. 8.

Estensione a tutti gli esportatori di patate delle norme tecniche stabilite dal presente decreto.

Sono rese obbligatorie anche per gli esportatori non autorizzati all'uso del marchio nazionale le norme contenute nel presente decreto per quanto riguarda:

a) i requisiti qualitativi dei tuberi, di cui all'art. 2;

b) l'uniformità di tipo dei tuberi, di cui all'art. 3;

c) i pesi minimi dei tuberi per le varie zone e decorrenze, di cui all'art. 4;

d) l'imballaggio, di cui all'art. 5;

e) le indicazioni da apporre sugli imballaggi e sui documenti di spedizione, di cui ai comma terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 6.

La facoltà di usare imballaggi diversi dal sacco e dalla cesta, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, può essere consentita, ai termini delle presenti norme, anche ad esportatori non autorizzati all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate.

Sono estese a tutti gli esportatori le disposizioni relative alle tolleranze stabilite all'art. 7.

Art. 9.

Controllo sulle spedizioni.

Il controllo preventivo sulle spedizioni di patate per l'estero viene eseguito nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce.

Esso viene eseguito dagli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e, secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di patate, devono, non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto.

La richiesta di controllo può essere fatta a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

il nome e il cognome o la ditta del richiedente oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedenti e la sua sede;

il numero dei colli, il rispettivo peso e la indicazione relativa quando si tratti di « patate piccole », di « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto »;

la destinazione;

il nome e il cognome del mittente, quando non sia lo stesso richiedente, e il suo domicilio;

la persona incaricata, per conto del richiedente, di assistere al controllo e il suo domicilio;

il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

la data e la firma del richiedente.

L'esportatore quando non assiste personalmente alle operazioni di controllo deve munire di delega scritta la persona da lui incaricata. Tale delega deve contenere le complete generalità dell'esportatore e dell'incaricato.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui sarà effettuato il controllo stesso.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è

tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente o il suo incaricato è tenuto a provvedere gli attrezzi per la effettuazione del controllo.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione » che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

Le partite di patate dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente tali partite devono essere sottoposte al controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui al decreto 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 del Ministro per le comunicazioni, non è però obbligatoria la presentazione del « certificato di ispezione » rilasciato dalla stazione originaria di partenza. I predetti centri eseguiranno il controllo, con conseguente rilascio del « certificato di ispezione », in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno la spedizione all'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di patate ai cui documenti di spedizione non sia allegato il « certificato di ispezione ».

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 11.

I decreti Ministeriali 31 gennaio 1930, 18 luglio 1930 e 31 ottobre 1930, portanti norme speciali tecniche per la esportazione delle patate, sono abrogati e sostituiti dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Caserta Napoli Torre Annunziata
Toscana	Firenze Pisa
Emilia	Bologna
Veneto	Rovigo Trieste Verona
Lombardia	Milano

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di patate da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto Nazionale per l'Esportazione - Via Torino, 107 - Roma.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(1185)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 35 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Nadissich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Maria Starcich, nato a Lindaro il 22 ottobre 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tumpich Fosca di Giacomo e della Sgrablich Antonia, nata a Lindaro il 22 giugno 1887, alle loro figlie nate a Lindaro: Maria, il 6 febbraio 1914; Rosa, il 26 ottobre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(436)

N. 31 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Giuseppe, figlio del fu Marino e di Radovich Domenica, nato a Casali Sumberesi il 5 marzo 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Lukes Maria fu Giuseppe e di Caterina Luches, nata a Pedena il 17 dicembre 1882, ed ai loro figli nati a Pedena: Giuseppe, il 17 marzo 1917; Maria, l'8 ottobre 1919; Milena, l'8 novembre 1913; Giovanni, il 2 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(438)

N. 41 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Oplanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oplanich Tomaso, figlio di Giovanni e della Fosca Brecevich, nato ad Antignana il 26 ottobre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oppiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Russaz Giuseppina di Simeone e fu Maria Jelenich, nata a Vermo il 28 maggio 1899 ed ai figli nati a Vermo: Nevenca, il 23 novembre 1924; Ruggero, l'11 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(439

N. 46 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opatich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Opatich Simeone, figlio del fu Antonio e della fu Rabar Caterina, nato a Novacco il 18 agosto 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Banovaz Maria di Giuseppe e di Grubissa Maria, nata a S. Pietro in Selve, il 19 ottobre 1889 ed ai loro figli nati a Pisino: Emilio, il 29 aprile 1911; Rodolfo, il 1° febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 agosto 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(440)

N. 45 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opatic » (Opatich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Opatic (Opatich) Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Filiplic (Filiplich), nato a Novacco il 27 gennaio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mohorovich Rosa fu Matteo e fu Maria Mohorich, nata a Novacco il 13 ottobre 1874; ed ai loro figli nati a Novacco: Giuseppe, il 7 aprile 1902; Giacomo, il 25 gennaio 1910; Antonio, l'8 settembre 1913; Matteo, il 4 febbraio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(441)

N. 42 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opatich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Opatich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Filiplich, nato a Novacco il 3 febbraio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flegar Caterina di Francesco e della Maria Udovicich, nata a Novacco il 22 maggio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 agosto 1929 Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(442)

N. 43 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opatich » (Opatich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Opatic (Opatich) Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Filiplic (Filiplich) Caterina, nato a Novacco il 15 maggio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovicich Rosa fu Antonio e di Giovanna Mohorich, nata a Moncalvo il 22 agosto 1888, ed ai loro figli nati a Novacco: Luigi, il 21 ottobre 1910; Giuseppe, il 27 luglio 1912; Carlo, il 19 febbraio 1914; Antonio, il 10 settembre 1919; Giuseppina, il 5 novembre 1923; Rosa, l'8 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 agosto 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(443)

N. 44 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opatic » (Opatich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Opatic (Opatich) Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Sabaz, nato a Novacco il 7 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Banovaz Emilia di Giuseppe e fu Maria Grubissa, nata a Pisino il 18 marzo 1898, ed ai loro figli nati a Novacco: Anna, il 6 gennaio 1924; Vanda, il 14 aprile 1926; Daniela, il 14 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

N. 108 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Russian Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Russian Giovanni fu Giovanni e di Maria Delise, nato a Lussingrande il 27 marzo 1910, residente a Cherso, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Russian in « Conte ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

N. 65 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sepich Antonio fu Giorgio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sepich Antonio fu Giorgio e della fu Natalina Jugovaz, nato a Novacco il 27 settembre 1867, residente a Capodistria, via Francesco Crispi, di condizione 1° cancelliere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sepich in « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Ervina-Eugenia d'Ambrosi fu Antonio e di Sferco Maria, nata a Montona l'8 maggio 1876, ed ai figli nati a Pinguente: Natalia, l'11 maggio 1903; Antonio, il 1° aprile 1904; Ervina, il 28 ottobre 1907; Amelia, il 7 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(446)

N. 121 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Slocovich Elvira vedova di Ramiro, figlia del fu Biagio Dari e della fu Bettio Filomena, nata a Dignano il 7 novembre 1876, e abitante in via Alighieri n. 1040, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Dignano: Renato, il 7 novembre 1909; Ramiro, il 14 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(447)

N. 90 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Soccolinich Gaudenzio fu Michele;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Soccolich Gaudenzio del fu Michele e di Rucconich Maria, nato a Neresine il 27 luglio 1889, residente a Neresine, via San Francesco n. 28, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Soccolich in « Rocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Muscardin Maria di Mario e di Bonefacich Maria, nata ad Ossero il 9 aprile 1898; ed ai figli nati a Ossero: Giulio, il 7 novembre 1919; Maria, il 21 luglio 1921; Gaudenzio, il 19 marzo 1923; Mario, il 21 luglio 1925; ed alla madre Rucconich fu Antonio e fu Maria Zorovich, nata ad Ossero il 17 giugno 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(448)

N. 89 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Soccolich Rocco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Soccolich Rocco del fu Michele e di Maria Rucconich, nato a Neresine l'8 giugno 1883, residente a Neresine, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Soccolich in « Rocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Viola Marinzulich fu Giuseppe e di Maria Dedominicis, nata a Neresine il 24 settembre 1887; ed ai figli nati a Neresine: Alfredo, il 17 agosto 1907; Rocco, il 6 dicembre 1908; Maria, il 26 novembre 1911; Antonio, il 3 luglio 1913; Viola, il 19 luglio 1916; Nives, il 4 agosto 1920; Giuseppe, il 10 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(449)

N. 559 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Matteo, figlio del fu Michele e della fu Lucia Bersich, nato a Sanvincenti il 29 maggio 1881 e abitante a Pola, via Bradamante, n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ussich Elena di Biagio e fu Maria Stermotich, nata ad Altura il 5 maggio 1889; ed alle figlie nate a Pola: Maria Eufemia, il 6 settembre 1908; Giulia, il 29 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(465)

N. 558 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Eufemia Climan, nato a Vidulini il 12 luglio 1869 e abitante a Pola, Monte Grande n. 385, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miliavaz Eufemia fu Angelo e fu Angela Gambessich, nata ad Orsera il 9 dicembre 1875; ed ai figli nati a Pola dalla fu Oliva Bursich, prima moglie di Giuseppe Bulessich: Michele, il 29 settembre 1906 ed Eugenia, il 4 marzo 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(466)

N. 1093 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bogliuncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bogliuncich Valentino, figlio di Giuseppe e di Maria Madrussan, nato a Gimino il 13 febbraio 1893 e abitante a Giminc, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bogliuni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Macina fu Giovanni e fu Marianna Madrussan, nata a Gimino il 15 aprile 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(467)

N. 920 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellussich Martino, figlio del fu Marco e della fu Giovanna Blascovich, nato a Pedena (Pisino) l'8 agosto 1860 e abitante a Pola, via Dante n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio della defunta moglie Maria Fernetich, nato a Orsera il 21 gennaio 1891 ed al nipote Francesco, figlio illegittimo di Giovanna Bellussich, nato a Pola il 21 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(468)

N. 879 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio di Matteo e della fu Maria Benassich, nato a Sissano (Pola) l'8 ottobre 1893 e abitante a Sissano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Sferco fu Giovanni e di Maria Garbin, nata a Sissano il 10 agosto 1898, ed ai figli nati a Sissano: Antonio, il 22 ottobre 1919; Giuseppe, il 31 ottobre 1921; Antonia, il 24 febbraio 1920; Mario, il 20 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(469)

N. 848 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Benassich-Romaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Benassich Amalia ved. di Giuseppe nata Romaz, figlia del fu Antonio Romaz e della fu An-

tonia Bacillo, nata a Selve (Jugoslavia) l'11 ottobre 1876 e abitante a Pola, via N. Bixio n. 243, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benassi-Roma » (Benassi ved. Amalia nata Roma).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Benassi » anche al figlio Giuseppe, nato a Pola il 9 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(470)

N. 992 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bodlovich-Dasentich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bodlovich Maria ved. di Giovanni, nata Dasentich, figlia del fu Girolamo Dasentich e della fu Domenica Nacinovich, nata a Pola il 20 febbraio 1875 e abitante a Pola, Clivo Cornelio n. 2, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolloni-Daseni » (Bolloni ved. Maria nata Daseni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bolloni » anche ai figli nati a Pola: Mario, il 28 gennaio 1900; Marcello, l'8 maggio 1902; Renato il 6 dicembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

N. 929 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bilich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bilich Pietro, figlio del fu Pasquale e della fu Maria Voinich, nato a Lisignano (Pola) il 5 luglio 1865 e abitante a Lisignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Jucopilla fu Vito e di Maria Matkovich, nata a Lisignano (Pola) il 10 agosto 1846.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(472)

N. 878 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Maria Benassich, nato a Sissano (Pola) il 18 settembre 1888 a abitante a Sissano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pacich di Giovanni e di Maria Zudich, nata a Sissano il 17 agosto 1895; ed ai figli nati a Sissano: Maria, il 9 marzo 1911; Lodovico, il 24 agosto 1914; Giovanni, il 31 gennaio 1915; Antonio, il 19 settembre 1919; Maria, il 9 ottobre 1921; Stefano, il 25 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(473)

N. 1518 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » (Bencic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich (Bencic) Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Kmet, nato a Sdregna (Buie d'Istria) l'8 ottobre 1890, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Micolaucich di Matteo e di Antonia Pernisch, nata a Rozzo il 1° gennaio 1897; ed ai figli: Libera, nata a Rozzo il 2 luglio 1919; Luigi, nato a Rozzo il 1° luglio 1920; Maria, nata a Rozzo l'8 settembre 1921; Anna, nata a Carsette il 27 dicembre 1923; Giovanni, nato a Buie d'Istria il 10 febbraio 1926; nonchè alla madre Kmet Giovanna fu Andrea ved. di Giovanni, nata a Portole il 9 gennaio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(474)

N. 877 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Matteo, figlio di Matteo e della fu Maria Benassich, nato a Sissano (Pola) il 15 dicembre 1884 e abitante a Sissano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Busletta fu Nicolò e fu Fosca Collich, nata a Glavani il 29 marzo 1891; ed ai figli nati a Sissano: Antonio, l'8 giugno 1911; Nicolò, il 30 gennaio 1912; Anna, il 1° ottobre 1919; Maria, il 17 aprile 1924; Matteo, il 17 marzo 1927; nonchè al padre Bencich Matteo fu Stefano e fu Fosca Cossich, nato a Sissano l'11 settembre 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(475)

N. 988 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Patai, nato a Gimino il 29 dicembre 1852 a abitante a Lavarigo (Pola) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Medanich fu Giovanni e fu Eufemia Rodani, nata a Gimino il 30 giugno 1861 ed al figlio Antonio, nato a Gimino il 25 giugno 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(476)

N. 808 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Matteo, figlio del fu Salvatore e di Antonia Scopinich, nato a Lussinpiccolo il 24 novembre 1881 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Ciulich di Giovanni e di Anna Vessanovich, nata a Spalato il 6 agosto 1883 ed alla figlia Anna, nata a Sebenico il 6 febbraio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(477)

N. 812 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Crastich-Sluga » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Crastich Maria ved. di Giorgio, figlia di Giovanni Sluga e della fu Maria Smillovich, nata a Merischie (Buie d'Istria) il 17 ottobre 1860 a abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crasti-Lughi » (Crasti ved. Maria nata Lughi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Crasti anche al figlio Antonio, nato a Merischie il 22 luglio 1885, alla nuora Lucia Santin fu Stefano, moglie del figlio Antonio, nata a Collalto il 13 novembre 1887; ed ai nipoti nati a Merischie: Antonio, il 27 giugno 1910; Lucia, l'8 marzo 1912; Anna, il 30 luglio 1918, figli di Antonio Crastich e di Lucia Santin.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(478)

N. 367 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Debeliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debeliuch Antonio, figlio del fu Martino e della fu Giovanna Hermann (Erman), nato a Gimino il 16 maggio 1876 e abitante a Pola, via Medolino n. 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Cellich: Mario nato Sanvincenti, il 17 dicembre 1904; ed a quelli nati a Pola: Stefania, il 22 dicembre 1911; Giovanni, il 15 agosto 1915; Carlo, il 6 luglio 1917; Bruna, il 16 maggio 1920; Romano, il 7 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(479)

N. 85 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Michele, figlio di Giuseppe e di Maria Micovillovich, nato a Valdibecco (fraz. com. Pola) l'8 settembre 1891 e abitante a Valdibecco n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Micovillovich di Giorgio e di Maria Mezzulich, nata a Valdibecco il 5 ottobre 1895; ed ai loro figli nati a Pola: Evige, il 13 febbraio 1922; Michele, l'11 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(480)

N. 85 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Fosca Bencich, nato a Gimino il 5 novembre 1855 e abitante a Valdibecco n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Micovillovich Maria fu Tomaso e della fu Giustina Racgich, nata a Promontore il 7 ottobre 1854; ed ai loro figli nati a Valdibecco (fraz. com. di Pola): Natale, il 27 novembre 1887; Gemma, il 19 giugno 1901; alla nuora moglie dell'ora defunto figlio Giuseppe: Ucetta Natalina di Nicolò e di Maria Rossanda, nata a Vintian (fraz. com. Pola) il 25 dicembre 1885; ed alla nipote Emma, figlia del fu Giuseppe Damianich e di Natalina Ucetta, nata a Pola il 10 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(481)

N. 85 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Antonio, figlio di Giuseppe e di Maria Micovillovich, nato a Valdibecco (fraz. di Pola) il 22 luglio 1897 e abitante a Valdibecco n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Fosca fu Nicolò e di Mattea Sgomba, nata a Scattari (frazione com. di Pola) il 16 maggio 1902 ed al loro figlio Milan, nato a Valdibecco l'8 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(482)

N. 394 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Luigi, figlio di Tomaso e di Maddalena Gottardis, nato a Buie d'Istria il 10 ottobre 1880 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Marzari fu Giovanni e fu Maria Grachin, nata a Buie il 4 aprile 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(483)

N. 396 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Nicolò, figlio del fu Francesco e di Antonia Antonini, nato a Buie d'Istria il 29 aprile 1887 e abitante a Buie d'Istria, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Calcina di Andrea e di Elisa Fanon, nata a Buie l'11 marzo 1897; ed ai figli nati a Buie: Francesco, il 28 aprile 1914 e Antonia, il 20 giugno 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(484)

N. 383 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Dubaz-Andreassich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Dubaz Caterina ved. di Antonio nata Andreassich, figlia del fu Antonio Andreassich e della fu Caterina Peruzzo, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 25 gennaio 1869, e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobani-Andreassi » (Dobani ved. Caterina nata Andreassi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Bodani anche il figlio Giovanni, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 20 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(486

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, nella seduta del 27 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1931-IX, n. 47, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

(1189)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 26 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, relativo all'applicazione della valuta legale ai dazi doganali.

(1190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

La quart'ultima intestazione dell'Elenco di smarrimento certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1931, ed intestata all'Opera Parrocchiale di Musiara, ecc., il numero d'iscrizione 36162 va rettificato in « 26162 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(*2a pubblicazione*). Elenco n. 87.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 3 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Solzi Efrem, direttore della Banca popolare di Sancino — Titoli del debito pubblico: obbligazioni ferroviarie 3 %, omesso il numero delle obbligazioni — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 mod. X — Data: 15 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Landini Antonio, ufficiale giudiziario della Regia pretura di Rimini — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 18,75, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1654 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Caldirola Giovanni di Giacomo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato del debito pubblico Roma — Intestazione: Quadrani Guido — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 2630, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 16 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Grasso Giulia fu Letterio — Titoli del debito pubblico: al portatore 14 — Rendita: L 460, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1022)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.